

RG C.P. 2 /2019

Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,
composto dai magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,
dott. Marianna Cocca Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

In data 25.10.19 questo Tribunale ammetteva SIMA s.r.l. alla procedura di concordato in seguito al deposito di una proposta di pagamento dei propri creditori sorretta da piano squisitamente liquidatorio.

In precedenza, dopo la presentazione del piano e della proposta e prima della ammissione, il G.D. aveva disposto la comparizione delle parti chiedendo chiarimenti in ordine alla dismissione di beni immobili avvenuta nel novembre 2016 a favore di ESSEMME s.r.l., società avente il medesimo amministratore di SIMA, ed a favore di Mariella Biga, socia della SIMA, e soprattutto in ordine all'avvenuto effettivo pagamento del prezzo.

La debitrice, a mezzo dei propri professionisti, allegava copia dei bonifici effettuati in pagamento dalla ESSEMME e precisava che il prezzo di acquisto da parte di Biga era stato pagato a mezzo di compensazione con crediti della Biga verso SIMA del 2012 e in parte a mezzo accollo da parte di Biga di mutuo contratto da SIMA con istituto bancario.

Pochi giorni dopo la ammissione al concordato della debitrice, il Commissario poteva visionare la completa contabilità della ricorrente e verificava quanto segue, facendone oggetto di relazione ex art. 173 l. fall.:

Sima Srl è amministrata da Marina Biga ed il suo capitale sociale è di proprietà di Marco, Mariella e Silvia Biga.

Essemme Srl, costituita nel giugno 2016, è amministrata da Mariella Biga ed il suo capitale sociale è di proprietà di Marco, Mariella e Marina Biga (Mariella e Marina sono sorelle fra loro e zie dei fratelli Marco e Silvia).

Il rogito di vendita del 12.11.16 ha una struttura complessa ma sostanzialmente esso contiene due negozi giuridici: Sima vende a Mariella Biga tre appartamenti in comune di Comacchio per il corrispettivo di € 275.000, pagati quanto ad € 70.000 in anticipo il 17.12.2012 (quattro anni prima del rogito), quanto ad € 34.443,86 sempre in anticipo il 27.12.2012 (sempre quattro anni prima del rogito) e quanto ad € 170.556,14 mediante accollo non liberatorio *“dei mutui contratti dalla dante causa della società venditrice, società IMMOBILIARE IL MARE SRL con l'allora Banca Intesa Spa oggi Cassa di Risparmio in Bologna Spa”*. Questi tre immobili, a parte uno che venne dalla Biga ceduto il 14.6.17, sono gli stessi che in proposta vengono messi a disposizione dei creditori di Sima subordinatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa.

Con lo stesso rogito SIMA vende a ESSEMME un terreno parzialmente edificabile sito in Lido degli Scacchi di Comacchio della superficie complessiva di ha. 1.61.30 e 20 alloggi di tipo balneare



situati anch'essi in Lido degli Scacchi di Comacchio per la superficie complessiva, fra scoperto e coperto di ca. mq. 2.800, il tutto per un importo complessivo di € 776.648, iva compresa. Detto importo complessivo venne pagato quanto a 130.000 euro al momento del rogito mediante due assegni circolari, l'uno di € 100.000 e l'altro di euro 30.000; quanto a 140.000 euro il 17.11.16 mediante bonifico effettuato da Essemme Srl sul conto corrente di Sima aperto presso Cassa di Risparmio di Cento; quanto a 140.000 euro il 22.11.16 mediante bonifico effettuato da Essemme Srl sul conto corrente di Sima Srl aperto presso Cassa di Risparmio di Cento; quanto a 140.000 euro il 24.11.16 mediante bonifico effettuato da Essemme Srl sul conto corrente di Sima Srl aperto presso Cassa di Risparmio di Cento; quanto a 140.000 euro il 25.11.16 mediante bonifico effettuato da Essemme Srl sul conto corrente di Sima Srl aperto presso Cassa di Risparmio di Cento; quanto a 86.648 euro il 29.11.16 mediante bonifico effettuato da Essemme Srl sul conto corrente di Sima Srl aperto presso Cassa di Risparmio di Cento.

Solo la disponibilita' della contabilita' completa (che per vero avrebbe dovuto essere consultata dai professionisti che hanno assistito la debitrice e dall'attestatore) ha consentito al Commissario di accertare l'utilizzo che SIMA ha fatto del prezzo sopra menzionato: il 14.11.16 Sima Srl ha trasferito € 140.000 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci"; il 17.11.16 Sima Srl ha trasferito € 140.000 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci"; il 22.11.16 Sima Srl ha trasferito € 140.000 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci"; il 24.11.16 Sima Srl ha trasferito € 140.000 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci"; il 25.11.16 Sima Srl ha trasferito € 140.000 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci"; il 29.11.16 Sima Srl ha trasferito € 86.648 a favore di Biga Mariella utilizzando la causale "restituzione finanziamento soci".

Gli importi restituiti a Mariella Biga (140.000 + 140.000 + 140.000 + 140.000 + 140.000 + 86.648) assommano complessivamente a € 786.648, dieci mila euro in più di quanto incassato per la cessione degli immobili a Essemme e sufficiente ad azzerare praticamente tutta la liquidità presente sul conto Caricento che, dopo le citate disposizioni (al 31.12.2016), è rimasto con un residuo attivo di € 2.691.

Nella contabilità di Sima Srl i citati pagamenti, eseguiti in favore di Mariella Biga, sono andati a chiudere poste debitorie non nominativamente identificate e rubricate come "*vers.ti soci c/fut. aum. capitale*", "*vers. ti soci in c/cop. perdite*", "*finanziamenti soci infruttiferi (oltre)*" e "*debiti diversi*"; i finanziamenti soci, se di cio' si tratta, sarebbero comunque stati postergati alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell'art.2467 c.c..

Con la operazione in commento, quando ormai la attivita' della SIMA era ferma e il dissesto imminente- la debitrice si è disfatta di un consistentissimo compendio immobiliare in favore di Mariella Biga (socia di Sima Srl) e di Essemme Srl (società di famiglia), ha girato a Mariella Biga tutti i corrispettivi incassati da Essemme Srl in pagamento di presunti "finanziamenti soci" (peraltro non risultanti in contabilità in maniera nominativa), e dopo i pagamenti eseguiti in suo favore Mariella Biga è restata addirittura a credito della SIMA per l'importo di € 170.556, pari all'accollo del debito bancario verso "Intesa / Carisbo" effettuato in pagamento degli immobili acquistati nel novembre 2016, accollo cui non è seguita la liberazione di Sima Srl da parte di "Intesa / Carisbo".



Convocata ex art. 173 l. fall. alla presenza del Commissario e del Pubblico Ministero, la debitrice, tramite i suoi difensori, ha sostenuto di non avere mai visto prima, a sua volta, la contabilità completa e ha prodotto copia di mastrini da cui risulterebbero posizioni di crediti di soci per finanziamenti che i pagamenti a Biga sarebbero andati a ripianare.

In merito alle difese della debitrice si deve osservare da un lato che quelli prodotti sono mastrini di conti privi di intestazione, non riconducibili a nessun soggetto, e che per lo più ineriscono posizioni molto risalenti nel tempo; dall'altro lato che, in tutta evidenza, la attestazione resa dal professionista circa la completezza della documentazione non corrisponde al vero, essendosi pertanto fornita al Tribunale una informazione fuorviante e incongruente.

Tornando al contenuto della relazione del Commissario essa rivela un accadimento, che la debitrice ha celato al Tribunale e, per esso, ai propri creditori, certamente in grado di influenzare il giudizio degli stessi in merito alla proposta, posto che con la proposta ai creditori viene messo a disposizione un patrimonio valutato dalla stessa ricorrente in poco più di 1.500.000 euro, mentre pochi anni prima la stessa SIMA si è disfatta di un patrimonio di poco meno di 800mila euro sostanzialmente intestandolo ad una socia ed a una società appositamente costituita ed amministrata da una socia della dante causa.

Sul punto si rammenta che *“Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva per i creditori. Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori.*

Difatti, l'intendimento fraudolento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione: la valenza decettiva dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente falsante. Tale comportamento viene ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera potenzialità decettiva, non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173, l. fall., non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori: la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere falsificante dell'atto, non richiede, inoltre, il verificarsi di un concreto pregiudizio, non rilevando, cioè, che l'inganno si sia effettivamente realizzato” (Cass. 25458 del 10.10.19).

Sussistono pertanto i presupposti per la revoca della ammissione al concordato pronunciata con decreto del 25.10.19.

PQM

Visto l'art. 173 l. fall. revoca il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo pronunciato a favore di S.I.M.A. s.r.l. in data 25.10.19.

Dispone la pubblicazione del presente decreto a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Ferrara il 28.11.19.

Il Presidente
(Dott. Stefano Giusberti)

